

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2374 (2017) che richiama le sue risoluzioni 2364 (2017) e 2359 (2017) e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Mali.
- (2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2374 (2017) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 9 dell'UNSCR 2374 (2017) («comitato delle sanzioni») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.
- (3) È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

- a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);
- b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
- c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
- d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
 - i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
 - ii) le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
 - iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
- e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
- f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
- g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

